

N. R.G. 152/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato *ex art.* 429 comma 1 c.p.c. la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **152/2023** promossa da:

ROBERTA BEDEI (C.F. BDERRT66B67F097C), con il patrocinio dell'avv. CILLAROTO WALTER e dell'avv. CALBI FRANCESCO (CLBFNC60M19H50IO) VIA A. TOSCANI 59 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA A. TOSCANI 59 ROMA presso il difensore avv. CILLAROTO WALTER

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

RESISTENTE

letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi

qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'Avviso di Addebito n.313221118319695367 relativo ad Indebito Naspi con richiesta di recupero delle somme erogate da Inps a titolo di indennità di disoccupazione NaSpI in tesi dell'istituto risultate non dovute.

La ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria dell'Istituto contestando il credito INPS ed il suo ammontare, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Pertanto si conclude affinché il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, con termine per la notifica, voglia provvedere all'annullamento integrale dell'avviso impugnato della conseguente delibera, con tutte le conseguenze di legge”*.

Si è costituito in giudizio INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita documentalmente e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della discussione all'odierna udienza, viene decisa con motivazione contestuale.

Deve anzitutto darsi atto che, sebbene formalmente si chieda l'annullamento di un atto dell'INPS, in base al *petitum* sostanziale l'azione non si traduce in un'impugnativa di atti di un organo pubblico – inammissibile nel presente giudizio - bensì in una richiesta di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione vantato dallo stesso INPS nei confronti della ricorrente.

Venendo quindi al merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vanno ad evidenziare.

Il ricorrente deduce di avere diritto alla indennità di disoccupazione NASPI nel periodo di riferimento.

L'indennità mensile di disoccupazione denominata *“nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi)”* è stata istituita, a decorrere dall'1.05.2015, dall'art. 1, comma 1, d.lvo

4.03.2015 n. 22, con *“la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”* e *“con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”*.

A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita *“ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”*.

Nel caso di specie, alla data di presentazione della domanda amministrativa (19.11.2019) la ricorrente si trovava effettivamente senza occupazione in quanto destinataria di licenziamento in data 9.11.2019.

È tuttavia incontestato che, all'esito di giudizio di impugnazione del recesso intimato dal lavoratore, con ordinanza del 16.06.2021, il suddetto licenziamento è stato annullato e la ricorrente è stata reintegrata nel posto di lavoro.

Sul punto, INPS ha documentato anche la continuità dei versamenti contributivi da parte del datore di lavoro sin dall'anno 2019 – 2023.

Sebbene alla data di presentazione della domanda l'istante si trovasse in stato di disoccupazione involontaria, tuttavia, per effetto dell'intervenuto annullamento del licenziamento, deve ritenersi insussistente in capo all'istante il primo tra i suddetti elementi costitutivi del diritto, ovvero l'avvenuta perdita della occupazione.

E' stato sul punto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità *“che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione “non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo”, mentre “l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del*

licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980). Solo "una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione" le indennità di disoccupazione "potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti", così non potendo, peraltro, le stesse "essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18" (v. Cass. 15.5.2000 6 Paola Ghinoy, estensore Rg n. 13829/2014 Udienza de 117.9.2019 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007)" (così Cass. n. 28295/2019).

INPS ha quindi diritto alla ripetizione di quanto erogato alla lavoratrice reintegrata nel posto di lavoro, a seguito di contenzioso giudiziale.

Conclusivamente, il ricorso proposto dal ricorrente deve essere respinto.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di parte resistente che liquida in € 1.200,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Forlì, il 20/12/2023

Il Giudice del lavoro

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -